



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2014

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1630

n. 6001 G.R.O.E.

n. 2387 R.P.P.

Il Tribunale di Taranto – giudice dott.ssa Rossella Di Todaro - ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

- 281 sessies c.f.c -

nella causa civile iscritta al n. 8031 R.G. anno 2013 Affari Civili Contenziosi promossa da:

██████████, ██████████, rapp. e difeso dall' avv. ██████████;

-opponenti-

**CONTRO**

██████████, quale procuratrice speciale della ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dagli avv.ti A. NEMBER e C. DI COMITE;

-opposta-

**Oggetto:** "OPPOSIZIONE a DECRETO INGIUNTIVO".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato alla controparte in data 10/7/2013 gli istanti in epigrafe indicati si opponevano al decreto ingiuntivo n.1271/2013 con cui il Tribunale di Taranto aveva loro ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta nella spiegata qualità, della somma di € 10.442,09, quale restituzione delle rate scadute del contratto di finanziamento stipulato il 13/9/06 e capitale residuo, assumendo la carenza di legittimazione della ██████████, per aver stipulato il contratto di finanziamento con la ██████████ e l'inidoneità dell'estratto conto emesso dal legale rappresentante della ██████████ a costituire prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.

La opposta, costituendosi, si opponeva alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione è infondata. L'opponente non ha contestato l'esistenza del credito vantato dall'opposta, né il titolo su cui il primo si fonda, per cui l'esistenza e debenza della somma ingiunta può dirsi pacifica.

Si è soffermata invece sulla legittimazione della ██████████, della quale la ██████████ procuratrice speciale, a richiedere il pagamento, dal momento che il contratto di finanziamento è stato stipulato con la ██████████. Sul punto si rileva che gli opposenti avevano

0



accettato nel contratto di finanziamento che la finanziaria potesse cedere il credito e, la opposta ha allegato atto pubblico di cessione del [redacted] di tutti i crediti in blocco dalla [redacted] alla [redacted], nell'ambito del quale rientrava senz'altro il debito degli opposenti (la cessione in blocco importa il trasferimento di tutti i crediti verso chiunque esistenti ad una certa data), nonchè estratto della Gazzetta Ufficiale del [redacted] da cui risulta la pubblicazione della cessione. Ai sensi dell'art 58 T.U. bancario, che per volere di legge, si applica anche agli intermediari finanziari, "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art 1264 c.c.". Pertanto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la cessionaria ha adempiuto l'obbligo di informazione nei confronti dei debitori ceduti. Nello stesso senso la Suprema Corte sostiene che *"Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla "Gazzetta Ufficiale" sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale"*<sup>1</sup>.

In ogni caso, si rileva che gli opposenti hanno ricevuto anche comunicazione tramite raccomandata (all.14) della cessione.

Dunque la cessione è opponibile agli opposenti.

Anche l'altra eccezione sollevata è infondata. A parte il rilievo secondo cui, quand'anche fosse mancata la prova scritta del credito ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ciò non avrebbe impedito al giudice di accertare comunque l'esistenza e debenza del credito, perché il giudizio di opposizione è un giudizio a cognizione piena e ordinaria, che prescinde dal fatto che vi fossero o meno i presupposti per concedere il decreto ingiuntivo<sup>2</sup>. Si rileva comunque che l'art 50 T.U. bancario si applica anche agli intermediari finanziari, come tutta la restante disciplina, per cui l'estratto conto conforme alle scritture contabili sottoscritto dal legale rappresentante della finanziaria è prova scritta idonea alla concessione del decreto ingiuntivo.

L'opposizione è respinta.

Sull'opponente gravano le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda di condanna proposta, così provvede :

<sup>1</sup> Cassa civ. sez III; sent. n.20914/2010

<sup>2</sup> Cassazione civile, sez II, sent. n.4334/2013 "la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto".



- a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto .  
b) condanna l' opponente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore della opposta in misura pari ad € 2500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP .

Taranto, 28/5/2014

IL GIUDICE

*Rossella Di Todaro*  
*Rossella Di Todaro*

UFFICIO 0301 28.5.14 NELLA  
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(*Dr. Giuseppe RASTA*)

IL CASO.it